



COMUNE DI ACQUAPPESA

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 09/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemila Duemilaventi il NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA - pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente	Assente
1) Tripicchio Francesco - Sindaco	X	
2) De Caro Massimiliano - Vice Sindaco	X	
3) Spanò Giuseppe - Assessore	X	
4) Carrozzino Marilisa - Consigliere	X	
5) Mauro Maria - Consigliere	X	
6) Przybylo Aneta - Consigliere	X	
7) Sirianni Angelino - Consigliere	X	
8) Iacovo Valerio - Consigliere		X
9) Avolio Mauro - Consigliere		X
10) Ricco Sandra - Consigliere		X
11) Sacco Antonio - Consigliere		X

Consiglieri eletti n. 11 In carica n. 11 Assenti N. 4 Presenti n. 7
Seduta pubblica - Sessione ORDINARIA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig.ra Carrozzino Marilisa nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale a scavalco Avv. Pietro Manna.

Udito l'intervento di apertura del Sindaco, il quale illustra sinteticamente i contenuti della proposta di deliberazione e passa la parola al Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Giuseppe Gamba, presente in aula, per illustrare l'argomento da un punto di vista tecnico;

Udito l'intervento del Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Giuseppe Gamba, il quale illustra i contenuti del Regolamento, con particolare riferimento all'adeguamento alle norme del Decreto Crescita, che ha riconfigurato il ruolo degli operatori turistici nell'esazione dell'imposta di soggiorno.

Chiusa la discussione;

Il Consiglio Comunale, con 7 (sette) voti favorevoli, nessun contrario o astenuto, resi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente che forma parte integrale e sostanziale;
Successivamente, il Consiglio Comunale, con 7 (sette) voti favorevoli, nessun contrario o astenuto, resi per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

Tenuto conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, nonché parimenti di mantenere le condizioni finanziarie atte a mantenere i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza e in prospettiva favorire lo sviluppo dell'economia locale attraverso interventi di sostegno all'offerta turistica;

Valutata l'opportunità di riapprovare, alla luce delle novità normative, il regolamento per la gestione dell'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. **A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.**

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

DELIBERA

- di approvare il **«Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno»** che consta di n. 13 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal giorno 01/01/2020
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

Comune di ACQUAPPESA

Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	8	Versamento e riscossione coattiva.
2	Istituzione dell'imposta comunale di soggiorno.	9	Pubblicità del regolamento e degli atti.
3	Determinazione della misura dell'imposta.	10	Rinvio dinamico.
4	Destinazione del gettito.	11	Tutela dei dati personali.
5	Esenzione e riduzione d'imposta.	12	Rinvio ad altre disposizioni.
6	Disposizioni in materia di accertamento.	13	Entrata in vigore.
7	Sanzioni.		

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 4, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/01/2020

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di ACQUAPPESA, fino a un massimo di n. 12 pernottamenti consecutivi, nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

4. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.

5. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di ACQUAPPESA, pernotta nelle strutture ricettive di cui ai commi 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune.

7. Per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e ss.mm.ii., il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e degli altri adempimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 3 Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge.

Art. 4 Destinazione del gettito

1. Il gettito della detta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 5 Esenzione e riduzione d'imposta

1. Sono esentati dal pagamento:

- a) minori entro il quarto anno di età;
- b) I diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;

Art. 6 Disposizioni in materia di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) effettuare accesso presso le strutture per acquisire notizie e dati;
- c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 7 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 8 Versamento e riscossione coattiva

1. I soggetti passivi, contestualmente al pagamento del corrispettivo e comunque entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato o al soggetto che incassa il canone o il corrispettivo per le locazioni brevi, i quali hanno diritto di rivalsa nei loro confronti. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che riscuotono i proventi delle locazioni brevi provvedono alla riscossione del tributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al comune in quanto responsabili del pagamento.

2. Il versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno deve essere effettuato entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, esclusivamente con il sistema "PagoPA", in attuazione all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

3. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 9 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di ACQUAPPESA sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la

dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 10
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12
Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 13
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2020

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Giuseppe Gamba

Data _____

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere: _____

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Rag. Giuseppe Gamba

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA .

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione è letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Pietro Manna

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Marilisa Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 29/10/2020 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D. L.vo n. 267/2000 (N. 078 Reg. Pubbl.)

Li, 29/10/2020

IL Responsabile del Procedimento

